

**Regolamento  
sulla conservazione dei documenti relativi  
alle esecuzioni ed ai fallimenti<sup>1</sup>  
(RCDoc)<sup>2</sup>**

del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)

---

*Il Tribunale federale svizzero,*

in applicazione dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento<sup>3</sup> (LEF),

*decreta:*

**I. Disposizione generale**

**Art. 1**

I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

**II. Documenti relativi alle esecuzioni**

**Art. 2**

<sup>1</sup> I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.

<sup>2</sup> I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.

<sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.

**Art. 3**

I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

RU 1996 2895

<sup>1</sup> RU 1996 3492

<sup>2</sup> RU 1996 3492

<sup>3</sup> RS 281.1

**Art. 4**

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d'immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 1976<sup>4</sup> concernente la registrazione di documenti da conservare.

**III. Documenti relativi ai fallimenti**

**Art. 5**

Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15a del regolamento del 13 luglio 1911<sup>5</sup> concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti.

**IV. Disposizioni finali**

**Art. 6**

Il regolamento del 14 marzo 1938<sup>6</sup> concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.

**Art. 7**

Il presente regolamento<sup>7</sup> entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>4</sup> RS 221.431

<sup>5</sup> RS 281.32

<sup>6</sup> [CS 3 92; RU 1979 814]

<sup>7</sup> RU 1996 3492